

Prospettive Sociali e Sanitarie

2/95

ANNO XXV
1 febbraio 1995

- ▶ **Regionalizzazione della sanità?**
- ▶ **Convenzioni tra pubblico e privato**
- ▶ **Il servizio sociale penitenziario**



Istituto per la Ricerca Sociale
Via XX Settembre 24 - 20123 Milano

STAMPA SPED. ABB. POST. 50% MILANO

Handicappati e finanziaria

di **Gianni Selleri**

In una situazione politica e istituzionale che non consente certo valutazioni e previsioni di carattere generale, è stata approvata la legge finanziaria, la legge di bilancio e i provvedimenti collegati.

Nonostante le indicazioni del "Documento di programmazione economica" del giugno '94, i diritti degli handicappati non sono stati sostanzialmente intaccati, soprattutto non ha avuto seguito la previsione di limitazioni per l'indennità di accompagnamento (ma il problema è solo rinviato).

Tuttavia una lettura attenta dei diversi provvedimenti evidenzia che alcuni guasti si sono verificati e alcune linee di tendenza contro la sicurezza sociale e l'uguaglianza di opportunità si sono rafforzate.

Assistenza economica

Per gli assegni, le pensioni e le indennità è stato previsto un aumento di 229 milioni che, tenuto conto dell'incremento della spesa (dovuto soprattutto alle indennità per gli anziani non autosufficienti), dimostra una evidente volontà di non affrontare il problema e di prefigurare soluzioni di emergenza.

Infatti la verifica e la ricerca dei "falsi invalidi" non sarà sufficiente a contenere o ridurre la spesa attuale (circa 20mila miliardi annui) e in assenza di una iniziativa che distingua gli handicappati (invalidi civili, ciechi e sordomuti) dagli anziani bi-

sognosi di assistenza, sarà inevitabile diminuire l'entità delle prestazioni o porre limiti di reddito per l'accompagnamento.

Sanità

Vengono mantenute le esenzioni dalla partecipazione alla spesa sanitaria (farmaceutica, diagnostica e specialistica) così come erano state definite dalla precedente finanziaria.

Si prevede invece una forte accelerazione per le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) destinate ad anziani non assistibili a domicilio e a invalidi non autosufficienti (per le quali la finanziaria 1988 ha stanziato 30mila miliardi); si stabilisce ora che tutti gli ospedali con meno di 120 posti letto, esclusi quelli specializzati, vengano disattivati o convertiti, le trasformazioni di destinazione "sono prioritariamente finalizzate all'attivazione di residenze sanitarie assistenziali".

Questo significa una ulteriore e poderosa incentivazione dei ricoveri assistenziali e un deciso ritorno alla istituzionalizzazione in un contesto di economia di mercato e di rinuncia alle politiche dell'integrazione.

Ma la legge contiene anche una norma di estrema gravità: per facilitare la realizzazione delle Residenze Sanitarie Assistenziali e per la loro immediata entrata in funzione, le disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 di-

centembre 1989 sono sospese per cinque anni (e forse per sempre).

Il Decreto è un atto di indirizzo e di coordinamento per le Regioni concernente le tipologie costruttive e i requisiti delle RSA, in particolare stabilisce gli standard di personale secondo le necessità degli utenti, il limite massimo di posti letto residenziali (da 20 a 60), l'assenza di barriere architettoniche, spazi e servizi per attività di ricreazione e di socializzazione, garanzie per il rispetto e la dignità personale degli ospiti e per dare risposte specifiche e differenziate a bisogni diversi, l'ubicazione in località urbanizzate al fine di evitare situazioni di isolamento e di emarginazione...

Avere sospeso (e di fatto abrogato), per motivi di economicità di gestione e di semplificazione amministrativa, questo complesso di norme significa creare le condizioni per la ricostituzione degli ospizi, dei ricoveri e dei crmiciari.

Barriere architettoniche

La legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (L. 9 gennaio 1989, n. 13) costituisce un fondamentale provvedimento per la vita autonoma degli handicappati.

Se l'alloggio dove risiede l'inabile non è accessibile o adatto alle esigenze di movimento interno ed esterno, egli sarà costretto alla passività e alla dipendenza e in alcuni casi alla reclusione, si verifica comunque la moltiplicazione delle necessità di aiuto e di assistenza.

Il Fondo per contributi per l'eliminazione delle barriere nelle abitazioni dei portatori di handicap era stato fissato in 20 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989-1990-1991. Successivamente si è verificata una progressiva riduzione del finanziamento e nel 1994 sono stati stanziati appena 2 miliardi.

La legge di bilancio 1995 configura addirittura una estinzione del Fon-

do autorizzando la sola spesa dei residui pari a 500 milioni (25 milioni per ogni Regione).

Presso i Comuni vi sono oltre 1500 domande di contributo per il superamento delle barriere architettoniche e in alcuni casi non sono ancora stati corrisposti quelli assegnati nel 1991!

Altro

Dalla legge di bilancio è scomparso inoltre "l'accantonamento per le agevolazioni contributive" per gli handicappati medio-gravi, e il finanziamento per la riforma del collocamento.

Altre riduzioni si sono verificate per la legge-quadro sugli handicappati che risulta sempre più inapplicata (si ricorda in particolare che il Ministro del Tesoro non ha ancora emanato il decreto sui permessi retribuiti e quindi è tutto bloccato) e per i trasferimenti dello Stato agli Enti locali.

In questo quadro si deve sottolineare che invece è stato concesso alla Unione Italiana Ciechi un contributo di 2500 milioni (la stessa cifra che era destinata alle barriere architettoniche) per compensarla dei mancati introiti derivanti dalla abrogazione della tassa sui cani (la UIC forniva ai Comuni le targhette). Ci si potrebbe consolare ricordando che l'anno scorso il contributo è stato di 4 miliardi.

Le nostre paure cominciano dove finiscono le certezze. □

Il servizio sociale penitenziario: nuovi compiti e attività

Antonietta Pedrinazzi - direttore Centro servizio sociale, Brescia

Il sistema penitenziario sta attraversando una fase critica e molto delicata, nella quale sono in discussione e in via di definizione nuovi indirizzi di politica penitenziaria; in questo contesto si inserisce quel settore del sistema penitenziario definibile come "area dell'esecuzione penale esterna", attualmente oggetto di riflessione e di attenzioni profonde. Tale settore, nato con la legge n. 354 del 1975 come costola dell'esecuzione penale detentiva, fino ad allora unica modalità di espiazione della pena, si è progressivamente sviluppato, anche giuridicamente, con il crescere delle previsioni normative (l. 689/81, l. 663/86, l. 162/90), ha acquisito sapere operativo, mediante la crescita professionale degli operatori penitenziari e ora chiede di uscire dalla condizione di residualità in cui è venuto a trovarsi finora.

Le leggi promulgate, dalla n. 354/75 (legge di riforma penitenziaria), alla n. 663/86 (legge "Gozzini"), alle successive pronunce della Corte Costituzionale fino al Testo Unico n. 309/90 sulla prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze, hanno ascrivito all'area dell'esecuzione penale esterna compiti molto complessi, attribuendone la gestione a organi dell'Amministrazione penitenziaria denominati *Centri di servizio sociale per adulti* (C.S.S.A.)

Area penale esterna

In quest'area i compiti dei C.S.S.A. sono i seguenti:

Misure alternative alla detenzione
Attività di aiuto e controllo dei con-

dannati ammessi all'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 Ordine Penitenziario).

Attività di controllo e aiuto dei condannati tossicodipendenti ammessi all'affidamento in prova al Servizio sociale (art. 47 bis Ord. Penit.).

Attività di vigilanza e assistenza dei condannati ammessi alla semilibertà (art. 48 Ordin. Penit.).

Attività di aiuto e assistenza dei condannati ammessi alla detenzione domiciliata (art. 47 ter Ordin. Penit.).

Sanzioni sostitutive alla detenzione
- Interventi nei confronti dei soggetti sottoposti alle sanzioni sostitutive della libertà controllata e della semidetenzione (art. 56 e seguenti della legge n. 689/81).

Misure di sicurezza non detentive
- Interventi di assistenza nei confronti dei soggetti sottoposti a libertà vigilata (art. 550 Ordin. Penit.).

Inchieste e accertamenti
Accertamenti, familiari, sociali, lavorativi richiesti dai Tribunali di Sorveglianza per valutare le istanze di:
a) liberazione condizionale (art. 682 C.P.P.);
b) grazia (art. 30 D.P.R. 248/89);
c) riabilitazione (art. 677 C.P.P.);
d) differimenti pena (art. 684 C.P.P.);
e) applicazione, modifica, proroga, revoca delle misure di sicurezza.

Inchieste familiari, sociali e lavorative richieste dai Tribunali di Sorveglianza nei confronti di condannati in libertà che devono essere ammessi a misure alternative alla detenzione (art. 47, 3° e 4° comma Ordin. Penit.).